Modulo 4 – Prevenzione delle frodi comunitarie (3 ore)

Obiettivi formativi. Al termine del modulo il partecipante sarà in grado di distinguere errore, negligenza, irregolarità e possibile frode; riconoscere indicatori di rischio documentali, economici e relazionali; individuare possibili casi di doppio finanziamento, falsificazione documentale, creazione artificiosa delle condizioni e conflitto di interessi; svolgere controlli proporzionati; preservare le evidenze; descrivere i fatti con linguaggio neutrale; attivare tempestivamente il flusso interno di segnalazione senza formulare accuse o valutazioni riservate alle autorità competenti.

1. Finalità della prevenzione. La prevenzione tutela le risorse pubbliche, l'affidabilità del sistema degli aiuti e i richiedenti corretti. Essa non consiste soltanto nell'individuazione di condotte già realizzate, ma comprende organizzazione dei controlli, separazione delle funzioni, formazione degli operatori, aggiornamento delle procedure e analisi dei fattori di rischio. Un presidio efficace favorisce l'emersione precoce delle anomalie e consente di concentrare gli approfondimenti sui casi maggiormente esposti.

Lezione. Un errore può derivare da inesattezza o negligenza; un'irregolarità consiste nella violazione di una disposizione con possibile pregiudizio per le risorse pubbliche; la frode presuppone invece un comportamento intenzionale finalizzato a ottenere un vantaggio indebito. L'operatore del CAA non è chiamato a formulare qualificazioni penali, ma deve riconoscere gli elementi anomali, conservarne evidenza e attivare le procedure previste.

2. Ruolo e limiti dell'operatore. L'operatore verifica la coerenza delle informazioni, applica i controlli previsti, registra le anomalie e informa il responsabile. Non svolge indagini autonome, non contatta soggetti terzi al di fuori dei canali autorizzati e non qualifica penalmente le condotte. Deve distinguere ciò che è accertato da ciò che richiede verifica, evitando espressioni accusatorie. La buona fede dichiarata dall'utente non sostituisce i controlli, così come un singolo indicatore non consente di concludere automaticamente per l'esistenza di una frode.

3. Lettura degli indicatori di rischio. Gli indicatori devono essere valutati nel contesto della pratica. Occorre considerarne numero, rilevanza, ripetitività, prossimità temporale e possibile collegamento. Una difformità isolata può dipendere da un errore materiale; più incongruenze convergenti possono invece giustificare un controllo rafforzato. L'analisi deve essere documentata e proporzionata, senza estendere la raccolta di dati oltre quanto necessario.

Tra gli indicatori di rischio rientrano: documenti con formati, firme o date incoerenti; dichiarazioni incompatibili con dati già disponibili; ripetute variazioni prossime alle scadenze; medesimi recapiti, conti o documenti utilizzati da soggetti formalmente distinti; operazioni prive di giustificazione economica; frazionamenti artificiosi; spese o interventi potenzialmente presentati su più fonti di finanziamento; reticenza nel fornire chiarimenti o originali.

4. Principali schemi di rischio. Tra gli schemi ricorrenti rientrano: utilizzo di documenti alterati o riferibili ad altri soggetti; rappresentazione non veritiera della disponibilità di terreni, beni o strutture; frammentazione di un'unica operazione tra più richiedenti collegati; simulazione di autonomia economica o organizzativa; spese gonfiate, non sostenute o non coerenti con i valori ordinari; fornitori solo formalmente distinti dal beneficiario; uso ripetuto delle medesime fatture, preventivi, fotografie o giustificativi; variazioni societarie o contrattuali prive di una plausibile ragione operativa.

5. Doppio finanziamento. Il controllo mira a verificare che il medesimo costo, bene o intervento non sia rimborsato più volte oltre quanto consentito. L'operatore confronta descrizione, beneficiario, localizzazione, periodo, importo, fatture, quietanze, codici identificativi e altre informazioni disponibili. Una coincidenza parziale non dimostra da sola la sovrapposizione, ma deve essere chiarita. L'esito del confronto e le fonti consultate devono essere registrati nel fascicolo.

La creazione artificiosa delle condizioni ricorre quando soggetti o operazioni sono strutturati principalmente per ottenere un beneficio che non sarebbe altrimenti spettante. Il doppio finanziamento si verifica quando il medesimo costo o intervento è posto a carico di più risorse pubbliche oltre quanto consentito. La titolarità effettiva e i collegamenti tra soggetti devono essere considerati quando rilevanti per comprendere chi controlla realmente l'operazione.

6. Condizioni artificiose e collegamenti tra soggetti. La valutazione considera la sostanza economica e organizzativa dell'operazione, non soltanto la sua forma. Possono richiedere approfondimento la condivisione stabile di sede, mezzi, personale, recapiti, consulenti, fornitori o conti; la dipendenza economica tra soggetti; la sequenza coordinata delle domande; l'assenza di autonomia decisionale; il frazionamento di investimenti unitari. Tali elementi devono essere descritti e verificati senza presumere automaticamente l'esistenza di un controllo comune.

7. Titolarità effettiva. Quando rilevante per la procedura, l'operatore verifica chi esercita in concreto la proprietà, il controllo o l'influenza determinante sul soggetto richiedente. Le informazioni dichiarate devono essere confrontate con la documentazione disponibile e aggiornate in presenza di variazioni. Assetti complessi, partecipazioni incrociate, rappresentanti ricorrenti o variazioni ravvicinate devono essere esaminati secondo le istruzioni applicabili e, se necessario, sottoposti al responsabile.

Il conflitto di interessi può essere diretto o indiretto e deve essere valutato prima dell'assegnazione o della prosecuzione della pratica. La misura principale è la tempestiva dichiarazione della situazione e l'astensione secondo le procedure interne. Nessun indicatore, isolatamente considerato, prova una frode; la presenza di più segnali richiede però un approfondimento proporzionato e documentato.

8. Presidi sul conflitto di interessi. Il conflitto può derivare da rapporti familiari, personali, professionali o economici con il richiedente, il fornitore o altri soggetti coinvolti. L'operatore deve dichiarare tempestivamente la situazione, astenersi quando previsto e consentire la riassegnazione della pratica. Anche l'apparenza di parzialità deve essere gestita, poiché può compromettere la fiducia nel procedimento. La dichiarazione e le misure adottate devono essere conservate secondo le procedure interne.

9. Controlli e raccolta delle evidenze. Gli approfondimenti possono comprendere il riesame degli originali, il confronto con il fascicolo e le banche dati autorizzate, la verifica di date, importi, coordinate, metadati disponibili e collegamenti tra pratiche. Ogni attività deve essere pertinente, autorizzata e tracciata. Originali, copie, schermate e comunicazioni devono essere conservati senza alterazioni; eventuali annotazioni vanno tenute separate dall'evidenza acquisita. Se il controllo richiede competenze ulteriori, l'operatore interrompe l'approfondimento e attiva il livello competente.

10. Segnalazione ed escalation. La segnalazione interna deve indicare pratica, soggetti interessati, fatti osservati, indicatori rilevati, controlli eseguiti, fonti consultate, documenti allegati, eventuali scadenze e misure cautelative adottate. Deve separare chiaramente fatti, valutazioni e aspetti ancora da verificare. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente ai soggetti autorizzati; l'operatore non informa impropriamente il richiedente dell'esistenza di approfondimenti riservati e non diffonde la segnalazione attraverso canali personali.

Caso di studio. Due richiedenti formalmente distinti presentano domande per interventi simili. I fascicoli riportano il medesimo recapito, preventivi con identica struttura grafica, fornitori ricorrenti e coordinate bancarie riconducibili a rapporti collegati; una fattura presenta inoltre descrizione e importo già rilevati in altra pratica. I partecipanti devono: elencare separatamente fatti e ipotesi; individuare gli indicatori; definire controlli proporzionati; verificare possibili collegamenti, doppio finanziamento e condizioni artificiose; predisporre una nota interna neutrale; indicare le evidenze da preservare e il livello al quale trasmettere la pratica. La discussione finale confronta le soluzioni senza attribuire responsabilità non accertate.

Verifica dell'apprendimento. Al termine del modulo, il partecipante analizza una breve pratica simulata e compila una scheda indicando: natura della difformità; indicatori presenti; controlli necessari; fonti utilizzabili; elementi accertati e aspetti da verificare; misure di riservatezza; contenuto minimo della segnalazione; soggetto competente per l'esame successivo. Il formatore valuta la capacità di evitare automatismi, mantenere neutralità, proporzionare i controlli e assicurare la completa tracciabilità.

Riepilogo per il partecipante. Non confondere errore e frode; osservare i segnali di allerta; verificare coerenza, collegamenti e possibili sovrapposizioni; non formulare accuse; documentare i fatti e attivare il flusso previsto.